

STATUTO

dell'Associazione Italiana di Medicina Nucleare Imaging Molecolare e Terapia

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 20 Giugno 2024

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione Italiana di Medicina Nucleare Imaging Molecolare e Terapia, abbreviata in AIMN e così di seguito denominata, con sede legale in Milano.

Art. 2 – Ambito di riferimento

L'AIMN rappresenta il riferimento in Italia delle attività di Medicina Nucleare, Imaging Molecolare e Terapia in ambito nazionale ed internazionale.

Art. 3 – Scopi e Attività

L'AIMN è un'Associazione volontaria, senza fini di lucro, il cui scopo è la promozione dello sviluppo scientifico ed applicativo relativo all'impiego medico e biologico delle proprietà fisiche del nucleo atomico dei radionuclidi. A tal fine AIMN:

- a) promuove l'insieme di attività didattiche ed educative che servono a mantenere, sviluppare ed incrementare le conoscenze, le competenze e le performance professionali in Medicina Nucleare Imaging Molecolare e Terapia per tutti coloro che, con qualsiasi qualifica o ruolo, hanno interesse culturale e professionale alla disciplina;
- b) diffonde le conoscenze scientifiche, tecniche, metodologiche ed applicative della Medicina Nucleare, dell'Imaging Molecolare, della Terapia dei settori correlati;
- c) elabora proposte e standard tecnici relativi alla programmazione, organizzazione e sviluppo dell'impiego clinico, diagnostico e terapeutico, della Medicina Nucleare, dell'Imaging Molecolare e della Terapia;
- d) elabora, anche in collaborazione con ASSR, FISM e altre Società Scientifiche, trial di studio, linee guida, protocolli per l'impiego delle metodiche di Medicina Nucleare, Imaging Molecolare e Terapia;
- e) favorisce i rapporti con Associazioni nazionali ed internazionali aventi caratteri culturali o professionali affini, prevedendo anche eventuali aggregazioni di tipo federativo;
- f) interviene sui problemi socio-sanitari connessi con l'impiego dei radionuclidi;
- g) tutela l'integrità etica, il valore deontologico e la qualità professionale della disciplina;
- h) si occupa di problemi relativi alla radioprotezione;
- i) elabora proposte e fornisce supporto ai soci e agli organi istituzionali per quanto riguarda le attività di aggiornamento continuo e la creazione di crediti formativi;
- l) collabora con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e Istituzioni Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali e Locali deputati ad emanare Normative, Regolamenti, Linee Guida in materie attinenti la Medicina Nucleare, l'Imaging Molecolare e la Terapia;
- m) cura l'organizzazione di attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali, finalizzate all'Educazione Medica Continuativa;
- n) assume iniziative editoriali ed istituisce premi scientifici e borse di studio;
- o) cura la pubblicazione e l'aggiornamento sul proprio sito web, ed eventualmente su altri strumenti di comunicazione associativa, della propria attività scientifica (linee guida, procedure, documenti ufficiali).

L'Associazione non persegue finalità sindacali, non esercita attività imprenditoriali e non partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

L'Associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza partitica e politica.

L'Associazione adotta sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

Art. 4 – I Soci

I Soci dell'AIMN sono: Ordinari, Aggregati, Onorari.

Può divenire Socio Ordinario:

- a. qualunque medico-chirurgo in possesso del Diploma di Specialista in Medicina Nucleare o titolo equipollente;**
- b. qualunque medico-chirurgo iscritto alla Scuola di Specializzazione o a un Dottorato di Ricerca in Medicina Nucleare o che svolga la propria attività prevalente in una Struttura di Medicina Nucleare;**
- c. un medico-chirurgo che non rientri nei punti a) e b), o chiunque sia in possesso di altra laurea specialistica (o equipollente) in discipline che concorrono alla cultura e allo sviluppo della Medicina Nucleare e comprovata attività clinica e/o scientifica e/o didattica attinente la Medicina Nucleare.**

Può divenire Socio Aggregato chiunque non possieda i requisiti per essere Socio Ordinario ma appartenga a Istituzioni, Enti o Società interessate alle iniziative culturali e/o tecnico scientifiche dell'AIMN.

Possono divenire Soci Onorari: coloro, studiosi italiani e stranieri, che si siano resi benemeriti per lo sviluppo della Medicina Nucleare.

Le ammissioni dei Soci Ordinari e Aggregati avvengono con le modalità previste dal regolamento, sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata (50% + 1 degli aventi diritto al voto).

I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea, a maggioranza semplice, su proposta del Consiglio Direttivo o della metà più uno dei Soci Ordinari.

I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento di qualsiasi quota associativa. La decadenza del Socio avviene:

- per dimissioni volontarie comunicate per scritto;**
- per mancata corresponsione della quota associativa per due anni consecutivi;**
- per indegnità o per attività in contrasto con gli obiettivi dell'Associazione, su esplicito e motivato giudizio del Collegio dei Probiviri.**

Tutti i Soci hanno diritto ad un voto e sono liberamente eleggibili a tutte le cariche associative, fatti salvi i requisiti richiesti per il Presidente e i Probiviri.

È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 5 – Organi della AIMN

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Sono Organi di governo dell'Associazione, eletti dall'Assemblea:

- il Consiglio Direttivo (di seguito chiamato CD);**
- il Presidente;**
- il Collegio dei Probiviri;**
- il Collegio dei Revisori legali;**

Sono altresì organi dell'Associazione, con le funzioni loro attribuite dal presente statuto:

- il Segretario;**
- il Tesoriere;**
- il Comitato dei Delegati Regionali;**
- le Commissioni e Gruppi di studio;**
- il Comitato per le Attività Formative e Scientifiche;**
- le Sezioni Tecnico-Professionali**

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Art. 6 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea elegge il Presidente, i membri del CD, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori legali; discute e approva la relazione morale e finanziaria del Presidente; esprime indirizzi in merito all'attività dell'Associazione; approva il bilancio preventivo e consuntivo. Su proposta del CD stabilisce l'ammontare delle quote sociali; approva le eventuali modifiche dello Statuto.

L'Assemblea ordinaria annuale dei Soci (Ordinari, Aggregati, Onorari) è convocata dal Presidente, di norma in occasione del Congresso o di altra manifestazione dell'AIMN avente rilevanza nazionale.

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, su mandato della maggioranza dei membri del CD o su richiesta scritta di almeno 1/10 dei Soci.

I Soci partecipano con diritto di voto solo se sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere convocate con preavviso di almeno trenta giorni comunicando ai Soci in forma scritta, o per posta elettronica, o tramite il sito "web" dell'Associazione, sede, data, ora e ordine del giorno. L'avviso può contenere i riferimenti dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20.

Il voto è palese, fatta eccezione:

- a) per l'elezione degli organi di governo;
- b) per il caso di richiesta di voto segreto da parte di almeno 1/3 dei presenti.

Esclusivamente per l'elezione degli organi di governo è ammessa una delega scritta per Socio.

L'Assemblea può deliberare, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, di indire referendum consultivi su problemi di grande rilevanza societaria; tali referendum possono essere svolti anche via telematica, secondo quanto previsto dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Il socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'Associazione, deve darne notizia agli altri soci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione possono essere impugnate, qualora possano recare danno, dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai consiglieri.

L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i consiglieri a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.

I verbali delle assemblee devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci, nei trenta giorni successivi alla data di ciascuna assemblea. Essi sono resi pubblici con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo (CD)

Il CD è composto da:

- il Presidente;
- sei membri ordinari, con diritto di voto, che restano in carica quattro anni, e non sono rieleggibili per almeno due anni dopo la scadenza del loro mandato; fra di essi il Presidente nomina il Vicepresidente;
- il Past-President, che non ha diritto di voto, resta in carica due anni e non è rieleggibile nel CD per almeno una tornata elettorale dopo la sua scadenza;

nonché, senza diritto di voto:

- a) il Segretario, nominato dal Presidente fra i Soci, anche non eletti nel CD;

- b) i seguenti membri tecnici, nominati dai membri eletti del CD fra i Soci, anche non eletti nel CD:

- il Tesoriere;

- il Coordinatore dei Delegati Regionali;
- il Coordinatore dei Gruppi di Studio;
- il Coordinatore del Comitato per le Attività Formative e Scientifiche;
- il Responsabile del Sistema Informativo;
- il Responsabile della Gestione della Qualità (RGQ);
- il Responsabile dei programmi di Educazione Continua (ECM);
- il Delegato per la didattica universitaria;
 - il Delegato dell'area professionale medica;
- il Delegato dell'area professionale non medica;

Uno stesso Socio può cumulare fino ad un massimo di due cariche, nell'ambito del CD, fra quelle previste nei precedenti punti a) e b); le posizioni di Past-President e di Vicepresidente equivalgono ad una carica.

Il numero complessivo dei membri tecnici nominati fra i Soci non eletti nel CD non può superare il numero dei membri ordinari eletti (sei).

Ogni due anni vengono eletti, fra i Soci, contestualmente con l'elezione del Presidente, tre membri ordinari che restano in carica quattro anni. In tal modo, ogni CD comprende tre membri ordinari del precedente CD e tre membri neoeletti, oltre al Presidente.

In caso di impedimento temporaneo o di vacanza (fino alla naturale scadenza del mandato) le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente e quelle di quest'ultimo dal membro ordinario del Consiglio che ha ottenuto il maggior numero di voti; per i membri ordinari succede il primo dei non eletti fino alla naturale scadenza del mandato.

Nel caso in cui il Vicepresidente, per cause di forza maggiore, subentri al Presidente nel corso del suo mandato, non si terrà conto di questo periodo ai fini della sua eleggibilità a Presidente nelle successive elezioni.

Nel caso in cui un Socio, per cause di forza maggiore, subentri ad un membro ordinario del CD durante il primo biennio del mandato del Consigliere sostituito, egli rimarrà in carica fino al naturale termine del mandato quadriennale e non sarà rieleggibile per un biennio.

Nel caso in cui un Socio, per cause di forza maggiore, subentri ad un membro ordinario del CD durante il secondo biennio del mandato del Consigliere sostituito, non si terrà conto di questo periodo ai fini della sua eleggibilità a membro ordinario del CD nelle successive elezioni.

Le riunioni del CD si devono tenere con frequenza non inferiore ad un quadrimestre (salvo motivi comprovati che ne ritardino la convocazione).

Possono essere invitati a parteciparvi tutti coloro che il CD ritenga utili per la discussione dell'ordine del giorno.

Le riunioni del CD, indette dal Presidente con convocazione da comunicarsi in forma scritta, anche mediante mezzi informatici, almeno quindici giorni prima e contenente l'O.d.G., sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. In caso di comprovata urgenza la riunione può essere convocata con un preavviso ridotto fino a sette giorni.

Le riunioni del CD possono tenersi per tele/videoconferenza o con mezzi analoghi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il CD si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente (o del Vice-Presidente che lo sostituisce nel caso di sua indisponibilità).

Il consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'associazione, deve darne notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

La deliberazione del CD adottata in presenza di un eventuale conflitto di interessi, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'associazione dell'operazione.

Nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione da parte del consigliere interessato ovvero nel caso di deliberazioni del CD adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all'associazione, possono essere impugnate dai consiglieri entro novanta giorni dalla loro data.

L'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti da parte del consigliere interessato.

Il consigliere interessato risponde dei danni derivati all'associazione dalla sua azione od omissione.

Il CD è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, esclusi quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea dei Soci.

In particolare, è compito del CD:

- deliberare su qualsiasi argomento attinente le finalità istituzionali dell'Associazione;
- valutare le domande di ammissione di nuovi Soci;
- redigere e aggiornare il Regolamento;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- nominare il Tesoriere;
- nominare il Coordinatore del Comitato dei Delegati Regionali;
- nominare il Coordinatore del Comitato per le Attività Formative e Scientifiche;
- nominare il Coordinatore dei Gruppi di Studio;
- nominare il Responsabile della Gestione della Qualità;
- nominare il Responsabile del sito web dell'AIMN;
- nominare il Delegato per la didattica Universitaria;
- nominare il Delegato dell'Area Professionale medica;
- nominare il Delegato dell'Area Professionale non medica;
- nominare eventuali Commissioni e approvare l'istituzione di Gruppi di Studio;
- nominare il Chief-Editor della rivista scientifica ufficiale dell'AIMN, che resta in carica 4 anni (rinnovabili) e i Responsabili di altre eventuali iniziative editoriali dell'Associazione; i relativi comitati redazionali e dei referee sono nominati su proposta rispettivamente del Chief-Editor e dei Responsabili Editoriali;
- nominare i Delegati AIMN presso le Associazioni Scientifiche e gli Organismi Nazionali ed Internazionali;
- stabilire la sede del Congresso Nazionale e nominare il Presidente e i membri del Comitato Scientifico del Congresso;
- indire attività di aggiornamento professionale;
- esercitare un'azione di indirizzo e di controllo sulle attività editoriali;
- elaborare documenti tecnici e proposte da sottoporre alle autorità politico-amministrative;
- indire referendum consultivi, anche per via telematica, su problemi di grande rilevanza societaria.

Se non diversamente disposto, tutti gli organi, comitati, cariche, delegati, ecc., nominati dal CD restano in carica per il periodo di durata del medesimo.

Le riunioni del CD sono verbalizzate.

Il Presidente ed i membri del CD, già in fase di candidatura, devono rilasciare una specifica dichiarazione di non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, che possano creare situazione di conflitto di interesse. La partecipazione ad attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) è consentita.

Il Presidente ed i membri del CD, già in fase di candidatura, devono rilasciare una specifica dichiarazione di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea fra i Soci.

Resta in carica due anni e può essere rieletto per un solo biennio consecutivo.

Rimane a far parte del CD, come Past-President, senza diritto di voto, per il biennio successivo alla cessazione della carica.

Egli non può ricoprire alcuna carica elettiva nei due anni successivi alla scadenza del mandato come Past-President, fatta eccezione per l'eventuale nomina a Proboviro.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'AIMN.

Attua i deliberati dell'Assemblea e del CD.

Convoca l'Assemblea e le riunioni del CD.

Nomina, fra i membri ordinari del CD, il Vicepresidente e, fra i Soci anche esterni ai membri ordinari del CD, il Segretario.

Assume tutte le iniziative necessarie in caso di urgenza, riferendone, per la ratifica, alla successiva riunione del CD.

Art. 9 – Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario, nominato dal Presidente fra i Soci, ha i seguenti compiti:

- cura i verbali;
- cura l'archivio dei Soci e tutta la documentazione relativa alle sue variazioni;
- cura l'archivio sociale;
- provvede alla preparazione ed all'invio della documentazione predisposta dal Presidente e dal CD;
- partecipa, con funzione di coordinatore segretariale, alle attività del Comitato per le Attività Formative e Scientifiche e del Comitato Organizzatore dei Congressi e Corsi dell'AIMN.

Il Tesoriere nominato fra i Soci dai membri del CD aventi diritto di voto, ha i seguenti compiti:

- cura la gestione ordinaria tenendone dettagliata contabilità;
- prepara i bilanci e la relativa documentazione;

Le due cariche possono essere cumulate.

Art. 10 – Il Comitato dei Delegati Regionali

I Soci di ciascuna regione, riuniti in Assemblea, eleggono tra loro il Delegato Regionale che risponde al CD tramite il Coordinatore del Comitato dei Delegati il quale viene nominato dal CD tra i Soci che non ricoprono la carica di Delegato Regionale.

Il Delegato resta in carica per due anni e può essere rinnovato per un altro biennio; può altresì essere sostituito in ogni momento, per giusta causa, dal CD, per iniziativa diretta o sulla base di una motivata proposta della maggioranza dei Soci della Regione, sentito il parere del Coordinatore dei Delegati Regionali.

Il Delegato Regionale assolve i seguenti compiti:

- invia, con cadenza almeno annuale, una relazione al Coordinatore;
- riunisce, con cadenza almeno annuale, i Soci della Regione;
- organizza incontri a carattere tecnico-scientifico e di aggiornamento professionale;
- cura documenti e proposte tecnico-organizzative per le autorità politico-amministrative secondo le linee politiche elaborate dal CD.

Il Comitato dei Delegati Regionali si riunisce almeno una volta l'anno dietro convocazione del Coordinatore, che ne riferisce al CD.

Art. 11 – Commissioni e Gruppi di Studio

Il CD può istituire Commissioni di studio, con compiti ben definiti e a termine, e Gruppi di studio, anche interdisciplinari, le cui modalità di funzionamento sono previste dal Regolamento.

Il CD può altresì riconoscere Gruppi di studio istituiti all'interno di altre associazioni o indipendenti che operino in settori complementari.

Art. 12 – Comitato per le Attività Formative e Scientifiche

Il CD nomina il Coordinatore del Comitato per le Attività Formative e Scientifiche, costituito da esperti di documentata capacità ed esperienza nel campo della formazione e responsabile dell'individuazione dei bisogni formativi delle varie figure professionali che operano nell'ambito della Medicina Nucleare, Imaging Molecolare e Terapia, scelti sulla base di quanto espressamente previsto dal Regolamento.

Il Comitato per le Attività Formative e Scientifiche é responsabile dell'organizzazione e del coordinamento scientifico delle attività formative, finalizzate all'Educazione Medica Continuativa (ECM), nonché delle analisi di efficienza formativa e di efficacia, e dell'implementazione delle attività formative.

Il Comitato per le Attività Formative e Scientifiche verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 13 – Il Collegio dei Probiviri

È composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci aventi almeno 15 anni di iscrizione all'AIMN e Società provenienti.

Elegge il proprio Presidente.

Dura in carica due anni e i membri sono rieleggibili.

Compito del Collegio dei Probiviri è valutare ipotesi di indegnità morale o professionale dei Soci, di conflittualità tra Soci, e tra Soci e Organi statuari, di comportamenti contrastanti con norme statuarie e regolamentari, su richiesta di soci o organi statuari.

Il Collegio dei Probiviri determina ed indica al CD le sanzioni tra censura, sospensione dalle cariche sociali, sospensione dall'Associazione ed espulsione del socio e le eventuali revisioni di sanzioni già irrogate, con esplicita motivazione.

Il CD deve irrogare le sanzioni determinate ed indicate dal Collegio dei Probiviri; può tuttavia, per una sola volta, rimandare ai Probiviri una richiesta motivata di modifica delle stesse.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori Legali

Il Collegio dei Revisori legali è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori, eletti dall'Assemblea ordinaria con mandato di due esercizi fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica.

I membri sono rieleggibili.

Nella riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell'Associazione entro trenta giorni dall'elezione, il Collegio dei Revisori procede alla nomina del suo Presidente. I Revisori legali non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell'ambito delle attività dell'Associazione. I Revisori legali possono partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o cessazione di un Revisore, per qualunque causa, subentra il membro supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei Revisori Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi eletti scadono con quelli in carica. Se con i Revisori Supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Il Collegio dei Revisori è investito di ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori redige per l'Assemblea ordinaria una relazione sul rendiconto annuale dell'Associazione.

Art. 15 – Le Sezioni Tecnico-Professionali

È ammessa la possibilità che il CD dell'AIMN istituisca Sezioni Tecnico-Professionali di figure operanti nelle strutture di Medicina Nucleare.

Fanno parte delle Sezioni Tecnico-Professionali gli operatori in possesso della laurea triennale corrispondente o di titolo equipollente. Essi eleggono, all'interno di ogni Sezione, un Direttivo costituito da un Presidente e tre Consiglieri, fra i quali il Presidente nomina un Vicepresidente.

Compiti e finalità sono previsti dal regolamento delle Sezioni, approvato dal CD dell'AIMN.

Il Presidente di ciascuna Sezione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del CD relativamente ad argomenti di loro interesse professionale specifico.

Art. 16 – Il Patrimonio

L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:

- con le quote pagate dai Soci;
- con le entrate delle attività;
- con le rendite del patrimonio;
- con eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provento destinato all'attività. Il fondo di dotazione patrimoniale ammonta ad € 52.000 ed è costituito da:
- lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
- residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.

Il fondo di gestione è costituito dalle quote versate dai soci e dalle entrate derivanti dalle attività svolte dall'ente.

L'Associazione finanzia le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

L'Associazione finanzia le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 – L'Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Tesoriere provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso, sottoponendoli alla approvazione del CD e dall'Assemblea ordinaria annuale.

Il Bilancio annuale preventivo e consuntivo devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci, nei quindici giorni che precedono e che seguono l'assemblea.

Entro 15 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente devono essere pubblicati sul sito web istituzionale dell'Associazione.

Tutti gli incarichi retribuiti devono essere pubblicati sul sito web dell'Associazione entro 60 giorni dal pagamento del corrispettivo.

Art. 18 – Il Congresso Nazionale

Si tiene, di norma, ogni due anni.

La sede viene stabilita dal CD, in un luogo che disponga di strutture organizzative adeguate anche per l'esposizione tecnica, sulla base di indicazioni, non vincolanti, dell'Assemblea dei Soci.

Il CD nomina il Presidente del Congresso.

Il Presidente del Congresso, che a sua volta nomina il Comitato Organizzatore, è responsabile dell'organizzazione generale di cui rende conto al CD.

Il Comitato Scientifico, presieduto dal Presidente dell'AIMN, è costituito dai membri del CD, dal Presidente del Congresso e da eventuali altri membri nominati dal CD ed indicati dal Presidente del Congresso per particolare competenza sugli argomenti scientifici del Congresso.

Art. 19 – I Corsi di Educazione Medica Continua

L'AIMN organizza le varie attività formative, finalizzate all'Educazione Medica Continuativa (ECM). L'organizzazione ed il coordinamento di tale attività è affidato al Comitato per le Attività Formative e Scientifiche, che elabora e realizza le indicazioni del CD.

Art. 20 – Modifiche Statutarie e Scioglimento dell'Associazione

Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal CD o da almeno 1/5 dei Soci aventi diritto al voto.

Tali modifiche devono essere rese note ai Soci mediante comunicazione scritta o attraverso la stampa societaria o tramite il sito web dell'Associazione, almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea. Le modifiche sono approvate se raccolgono, nell'Assemblea dei Soci, almeno i 3/4 dei voti espressi.

Con le medesime modalità, ma con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto al voto, l'Assemblea dei Soci può deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Norme transitorie

Il presente statuto, previa approvazione da parte dell'Assemblea dell'Associazione, entra in vigore solo a seguito della verifica ed approvazione da parte dell'autorità preposta al riconoscimento.

Fino ad allora resta in vigore il testo di statuto adottato dall'Assemblea dell'Associazione del 8 novembre 2017.